

Oggetto: procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo – CIG ZC03D537F5

IL DIRETTORE OPERATIVO

PREMESSO

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati da Ateneo Bergamo S.p.a., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte della società, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo.

CONSIDERATO

- Ateneo Bergamo S.p.a. sottoscrive polizze assicurative per diversi rami di rischio (Incendio e altri rischi, RC patrimoniale, Responsabilità civile verso terzi, Tutela legale e Kasko veicoli dipendenti in missione).

VISTO

- che il 31/12/2023 è fissata la scadenza del mandato conferito all'attuale broker e che risulta opportuno procedere all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

CONSIDERATO

- che l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non presenta carattere oneroso per Ateneo Bergamo S.p.a., poiché le prestazioni non comportano oneri a carico della Società, in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il riconoscimento al broker, da parte delle compagnie di assicurazione una volta concluso la stipula delle polizze, di una quota percentuale dei premi imponibili intermediati, senza che

questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'assicurato, in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie.

RITENUTO

- opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2026, con opzione per ulteriori 3 anni (fino al 31/12/2029).

ATTESO

- che ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'affidamento, si stima il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere (e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2023) sia pari indicativamente a € 2.000,00 annui, pertanto a €. 6.000,00 per tre anni, e a complessivi € 12.000,00 in caso venisse esercitata l'opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 3 anni (fino al 31/12/2029);
- il valore dell'affidamento è stato calcolato individuando una provvigione in misura pari a quella mediamente praticata dal mercato assicurativo, pari al 12% ai premi imponibili delle polizze stipulate dalla Società.

VISTA

- la bozza di Disciplinare di incarico trasmessa da Aon S.p.a., che prevede la messa a disposizione dei seguenti servizi:
 - o individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui la Società è soggetta;
 - o analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
 - o monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 - o redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità della Società;
 - o assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
 - o gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
 - o aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Società e alle evoluzioni

legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;

- assistenza nella gestione dei sinistri.

PRESO ATTO

- che Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri n. 6 iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158, presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione, nonché competenze specifiche nel settore delle Società a partecipazione pubblica ed è considerata tra i più autorevoli Broker assicurativi operanti nel mercato nazionale ed internazionale.

VISTO

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, che prevede il ricorso all'affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici.

VISTO

- l'art. 17, comma 2, del Codice, che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

VISTO

- l'art. 53 del Codice che, nel disciplinare l'istituto delle garanzie a corredo dell'offerta e delle garanzie definitive, prescrive che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 [...]. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale."

RITENUTO

- di non coinvolgere una pluralità di operatori economici, per esigenze di economia processuale, in ossequio ai principi generali di non aggravio del procedimento e di speditezza dell'azione amministrativa.

CONSIDERATO

- che non si ravvisano le condizioni per la richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in ragione della comprovata affidabilità dell'operatore economico, connessa alla decennale presenza dello stesso sul mercato.

CONSIDERATO

- che la procedura di affidamento diretto è quella che maggiormente garantisce il rispetto del principio di tempestività, consistente nell'esigenza di non dilatare i tempi del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

RITENUTO

- altresì che l'operatore in parola sia in possesso dei requisiti di carattere generale, alla luce delle autodichiarazioni fornite e dei controlli preliminari effettuati.

CONSIDERATO

- che viene rispettato il principio di rotazione, giacché il medesimo operatore economico non risulta essere stato affidatario/invitato rispetto all'incarico immediatamente precedente rientrante nella medesima categoria merceologica.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

PRESO ATTO

- che, le funzioni di Responsabile unico del progetto per la presente procedura sono svolte dal Ing. Ezio Vavassori, Direttore Operativo di Ateneo Bergamo S.p.a., ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023.

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n 36/2023, alla società Aon SPA, con sede a Milano in Via E. Calindri n. 6 – Codice Fiscale 10203070155 e Partita Iva 11274970158 – il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/01/2024, con opzione di rinnovo di ulteriori 3 (tre) anni.
2. che l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non presenta carattere oneroso per Ateneo Bergamo S.pa., ma che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'affidamento, sia pari indicativamente a € 2.000,00 annui, pertanto a €. 6.000,00 per tre anni, e a complessivi € 12.000,00 in caso venisse esercitata l'opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 3 anni.

3. di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo all'operatore affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
4. di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi ostativi all'affidamento della fornitura per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative;
5. di pubblicare sul sito internet della società Ateneio Bergamo S.p.A. nella sezione "società trasparente – bandi di gara e contratti":
 - la presente determinazione;
 - i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1 comma 32, della L. 190/2012.

Bergamo, 20 novembre 2023

Ateneio Bergamo S.p.a.
Direttore operativo
(Ing. Ezio Vavassori)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.